

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

**LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221
RECANTE AZIONI PER PROMUOVERE
LA C.D. "GREEN ECONOMY"
QUADRO COMPLETO DELLE
DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

29 febbraio 2016

SOMMARIO

GREEN ECONOMY: LE MISURE PER GLI APPALTI PUBBLICI	3
GREEN ECONOMY: LE MISURE PER L'URBANISTICA, L'EDILIZIA E LA DIFESA DEL SUOLO.....	5
GREEN ECONOMY: LE MISURE AMBIENTALI.....	10

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221 RECANTE AZIONI PER PROMUOVERE LA C.D. "GREEN ECONOMY" - QUADRO COMPLETO DELLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

È stata pubblicata (GU n. 13 del 18 gennaio 2016) la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Tale legge, entrata in vigore il 2 febbraio scorso, contiene numerose misure di interesse del settore delle costruzioni, in materia di appalti pubblici, urbanistica, edilizia, difesa del suolo e ambiente.

In generale si rileva la centralità che la **normativa UNI**, quale riferimento tecnico sia per le certificazioni volontarie che per la qualificazione di prodotti e materiali da costruzione, assume nel quadro della promozione degli aspetti ambientali delle costruzioni. Particolare rilevanza è inoltre assegnata al tema dell'utilizzo di materiali post-consumo, tra cui gli aggregati riciclati.

GREEN ECONOMY: LE MISURE PER GLI APPALTI PUBBLICI

Artt. 16 e 19 - Appalti verdi e costi del ciclo di vita

Particolare interesse per il settore dei lavori pubblici assumono le disposizioni introdotte dal capo IV della legge, relative al **ricorso agli appalti verdi**.

Il termine appalti verdi o **Green Public Procurement** indica l'insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici.

L'Italia ha adottato un Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 aprile del 2008 (revisionato con Dm del 10 aprile 2013), il c.d. **PAN GPP**. In particolare, il PAN GPP fornisce un quadro generale sul *Green Public Procurement*, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i "Criteri Ambientali Minimi" (di seguito, CAM).

Si evidenzia che ad oggi sono stati definiti, e sono in vigore, i CAM per:

- l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione;
- l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- l'affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Si rileva inoltre che i CAM relativi ai serramenti esterni, elaborati in precedenza, sono confluiti nei suddetti criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Con riferimento al testo della legge 221/2015, vengono introdotti alcuni correttivi al codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006).

Viene innanzitutto prevista una **modifica al co.7 dell'art. 75** del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) in tema di **cauzione provvisoria** (Art.16, co.1).

In particolare, è introdotta **una riduzione del 30% dell'importo della cauzione provvisoria** (e del suo eventuale rinnovo), per gli operatori economici registrati al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o **del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Tali riduzioni sono cumulabili con la riduzione del 50% della stessa garanzia – ad oggi già in vigore - prevista in caso di possesso di certificazione di un sistema qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 (art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006).

Numerose modifiche **interessano l'art. 83 del codice** dei contratti pubblici, in materia di **offerta economicamente più vantaggiosa**; in particolare, per quanto riguarda i lavori pubblici:

- previsione, alla **lett. e)**, che le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera siano valutate anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai C.A.M. (Art. 19, comma 4);
- introduzione di una nuova **lettera e-bis)** che prevede, quale nuovo criterio di valutazione dell'offerta, il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni e servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso (Art. 16, comma 2, lett. a, n. 1);
- previsione, al comma 1 **lett f)**, che, nell'elaborazione del criterio di valutazione dell'offerta relativo al costo di utilizzazione e manutenzione, si **possano anche tenere in considerazione** i consumi di energia e risorse naturali, le emissioni inquinanti nonché i costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, **riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera** (Art. 16, comma 2, lett. a, n. 2);
- introduzione di una nuova **lettera f bis)** in merito alla possibilità di compensare le emissioni di gas ad effetto serra associate all'attività d'azienda secondo i metodi stabiliti dalla raccomandazione n.2013/179/UE della Commissione (Art. 16, comma 2, lett. b);
- introduzione, al comma 2, della necessaria specificazione nel Bando di Gara del metodo che l'amministrazione utilizza per la **valutazione dei costi del ciclo di vita, laddove richiesti in offerta** (Art. 16, comma 2, lett. b)); in ogni caso, tale metodo deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
 - essere accessibile a tutti i concorrenti;
 - basarsi su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.

Su tale ultimo aspetto, è possibile sottolineare che la nuova direttiva appalti (Dir 2014/24/UE), attualmente in vigore ed in corso di recepimento, prevede la possibilità per le amministrazioni di ricorrere ai costi di ciclo di vita del prodotto nella valutazione dell'offerta.

La legge amplia i poteri di monitoraggio e gli obblighi informativi al fine di consentire una più effettiva considerazione dei criteri ambientali minimi all'interno delle procedure d'appalto.

In particolare, l'articolo 19, co.1, **interviene in modifica dell'articolo 7, co. 4 del Codice appalti**, in cui, alla nuova lettera l-bis), si attribuisce all'Osservatorio dei contratti pubblici compiti di monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi nonché sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP.

Il comma 2 del medesimo articolo, introduce l'obbligo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi, modificando in tale modo l'articolo **64, co. 4-bis del Codice dei contratti**.

GREEN ECONOMY: LE MISURE PER L'URBANISTICA, L'EDILIZIA E LA DIFESA DEL SUOLO

Art. 22 - Diritti edificatori: modifica al sistema di pubblicità immobiliare "tavolare"

Il Decreto Legge 70/2011 ha modificato il Codice civile nella parte relativa alla trascrizione nei registri immobiliari, inserendo tra gli atti che devono essere trascritti anche "i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale" (art. 2643, comma 1, numero 2-bis).

L'art. 22 è volto ad adeguare in tal senso anche il sistema di pubblicità immobiliare cd. "tavolare" (Regio Decreto 499/1929), inserendo i diritti edificatori previsti dall'art. 2643, comma 1, numero 2-bis del Codice civile fra quelli che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario.

Il sistema "tavolare" trova applicazione nelle province autonome di Trento e Bolzano, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché in alcuni comuni del Veneto (es. Cortina d'Ampezzo) e del Friuli e pertanto anche in questi territori sarà ora possibile usufruire delle garanzie pubblicitarie per i contratti che hanno ad oggetto diritti edificatori.

Art. 51 - Autorità di bacino e distretti idrografici

L'art. 51 è volto ad accelerare il processo, ancora incompleto, di riorganizzazione delle Autorità di bacino, titolari delle competenze amministrative in materia di difesa del suolo. Il D.lgs. 152/2006 ha infatti abrogato la Legge 183/1989 prevedendo l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali in ciascuno degli otto distretti idrografici in cui è stata suddivisa l'Italia. La Costituzione di tali Autorità è stata però condizionata all'emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 63, comma 2) mai adottato.

Viene pertanto riscritto l'art. 63 che attribuisce alle regioni il cui territorio coincide con quello dei distretti idrografici, il potere di istituire l'Autorità di bacino distrettuale. Al Ministero dell'ambiente spettano le funzioni di indirizzo delle Autorità di bacino e di coordinamento fra le stesse, anche avvalendosi dell'ISPRA. Il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle "vecchie" Autorità di bacino di cui alla Legge 183/1989 sarà disciplinato con decreto del Ministero dell'ambiente da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e cioè

entro il 1 aprile 2016. Dalla adozione di tale Decreto sono sopresse le Autorità di bacino di cui alla Legge 183/1989 (art. 51, comma 4).

Sono organi dell'Autorità di bacino, tra gli altri:

- la Conferenza istituzionale permanente (Presidente delle regioni e delle province autonome interessate, Ministro dell'ambiente, Ministro delle infrastrutture, Capo del Dipartimento della protezione civile, Ministro delle politiche agricole e Ministro dei beni culturali o loro delegati) che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione (Piani di bacino);
- il Segretario generale che, tra l'altro, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino e cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza istituzionale permanente;
- la Conferenza operativa, composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza istituzionale permanente, che esprime pareri sul Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci e emana direttive tecniche.

Viene riscritto anche l'art. 64 del D.lgs. 152/2006 che ripartisce ora il territorio nazionale in sette distretti idrografici (Alpi orientali, Fiume Po, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna e Sicilia) anziché otto, come in precedenza.

Un ulteriore intervento riguarda l'art. 117 del D.lgs. 152/2006 in materia di Piani di gestione che rappresentano una articolazione interna dei Piani di bacino distrettuali. Viene inserito un ulteriore comma all'art. 117 per disciplinare i **Programmi di gestione dei sedimenti** a livello di bacino idrografico.

Tali programmi, predisposti dalle Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, sono strumenti conoscitivi, gestionali e di programmazione degli interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. L'obiettivo è quello di migliorare lo stato dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sulle opere idrauliche presenti.

Con riferimento alla individuazione di tali interventi vengono fornite alcune direttive e in particolare si prevede che l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua e agli effetti attesi nel lungo periodo rispetto alle altre alternative di intervento.

Inoltre si stabilisce il principio per cui alla asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in determinati tratti dello stesso.

Art. 52 - Finanziamento demolizione immobili abusivi in aree a rischio idrogeologico

La norma inserisce nel D.lgs. 152/2006 l'art. 72-bis contenente disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico.

A tal fine, nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente, viene istituito un capitolo di spesa – inizialmente dotato di 10 milioni di euro per il 2016 – al quale potranno accedere i comuni per finanziare interventi di demolizione o di rimozione di opere e

immobili, realizzati in difformità o in assenza del permesso di costruire, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero per i quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico.

I finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 72-bis ai comuni che attiveranno l'apposita procedura, si aggiungono alle somme eventualmente già percepite a valere sul Fondo di rotazione per le demolizioni delle opere abusive, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 32, comma 12 del decreto legge 269/2003.

Restano ferme le disposizioni sanzionatorie per gli abusi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire previste dall'art. 31 del Dpr 380/2001 e la disciplina generale delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione di immobili abusivi (vedi anche art. 41 Dpr 380/2001).

Art. 54 - Tutela dell'assetto idrogeologico nel TU edilizia e nella disciplina del silenzio-assenso

L'articolo 54 apporta delle integrazioni ad alcuni articoli contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (TU edilizia) con lo scopo di prevedere nell'ambito delle diverse disposizioni e procedure anche la tutela dell'assetto idrogeologico. Si prevede, inoltre, una modifica alla disciplina del silenzio-assenso contenuta nell'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo) finalizzata ad escluderne la relativa formazione in caso di atti e procedimenti riguardanti la tutela del rischio idrogeologico. Come già previsto per altri casi (es. patrimonio culturale, paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza etcc) anche per la tutela dell'assetto idrogeologico, nei procedimenti ad istanza di parte, il silenzio dell'amministrazione non comporta l'accoglimento della domanda.

In riferimento alle modifiche apportate al TU edilizia si segnalano le seguenti:

- **Sportello Unico per l'edilizia:** spetta allo Sportello unico per l'edilizia anche l'acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico già competente per l'acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale, paesaggistico-culturale e storico-artistico. Lo Sportello provvederà anche al rilascio delle determinazioni e dei provvedimenti a carattere idrogeologico;
- **Attività edilizia libera:** l'esecuzione degli interventi di edilizia libera (sia quelli eseguibili senza titolo che la comunicazione di inizio lavori semplice e quella asseverata – CIL e CILA) devono rispettare, oltre agli altri vincoli indicati nella norma (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio) anche le norme di tutela idrogeologica;
- **Esonero contributo di costruzione:** le norme di tutela dell'assetto idrogeologico sono indicate accanto alle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale tra quelle che dovranno essere rispettate al fine di usufruire dell'esonero del versamento del contributo di costruzione previsto all'art. 17, comma, comma 3 lettera e) per la realizzazione di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia;
- **Permesso di costruire:** non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire qualora l'immobile

oggetto di intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico oltre a quelli che la norma già prevede (ambientali, paesaggistici o culturali). In tutti questi casi il procedimento dovrà concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso;

- **Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso/SCIA:** gli interventi realizzabili tramite Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire qualora riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazioni richieste. Si specifica, inoltre, che anche i vincoli relativi all'assetto idrogeologico sono esclusi dai casi in cui sia possibile sostituire i relativi atti, pareri ecc. con attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati;
- **Totale difformità/variazioni essenziali:** si specifica che alcuni interventi inquadrati dall'articolo 32 come variazioni essenziali al progetto assentito (es. mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard del DM 1444/68, aumento consistente della cubatura etc) se effettuati su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico sono considerati in totale difformità del permesso di costruire.

In caso di acquisizione al patrimonio gratuito del Comune dell'opera abusiva per inottemperanza all'ordine di demolizione, con delibera del Consiglio è possibile non procedere alla relativa demolizione se è dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici a condizione che l'opera non contrasti oltre che con rilevanti interessi urbanistici o ambientali anche di rispetto dell'assetto idrogeologico. Si ricorda che con il Decreto Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (cd. Sblocca cantieri) è stato previsto anche che per gli abusi realizzati sulle aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato l'inottemperanza all'ordine di demolizione comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura massima rispetto a quelle previste che la norma statale ricomprende tra 2.000 e 20.000 euro.

Art. 55 - Dissesto idrogeologico

Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, viene prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e viene demandata ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 2 maggio 2016) la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo, al quale affluiscono, tra l'altro, le risorse già stanziare dal CIPE contro il dissesto idrogeologico (delibera 32/2015).

Art. 57 - Siti di importanza comunitaria (SIC): semplificazione procedure edilizie

L'art. 57 è finalizzato a semplificare le procedure di controllo degli interventi realizzati all'interno dei Siti di importanza comunitaria (SIC) ossia quelle aree protette dal punto di vista naturalistico sulla base della normativa europea.

All'interno dei SIC, infatti, oltre alle ordinarie procedure edilizie che spesso sono accompagnate da quelle paesaggistiche e del parco, gli interventi sono soggetti anche alla valutazione d'incidenza (VI o VINCA) prevista dall'art. 5 del Dpr 357/1997. Tale valutazione di tipo ambientale appartiene nella maggior parte dei casi alle Province (su delega delle regioni) e i relativi tempi di rilascio sono lunghissimi, anche per le condizioni istituzionali nelle quali si trovano le Province.

Pertanto, la nuova norma, che l'Ance ha concorso a definire, trasferisce ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, salvo che le regioni decidano di tenerla per sé, la competenza al rilascio della valutazione d'incidenza in relazione ad alcuni interventi "minori" specificamente indicati e cioè:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti;
- opere di sistemazione esterne;
- realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.

Restano ferme le attuali competenze relative al rilascio della valutazione d'incidenza sui piani territoriali, urbanistici e di settore, come previsto dall'art. 5 del Dpr 357/1997.

Art. 59 - Contratti di fiume

La norma, introducendo l'art. 68-bis nell'ambito della parte terza del d.lgs. 152/2006 sulla difesa del suolo, è volta a dare copertura normativa allo strumento del Contratto di fiume, già utilizzato in alcune regioni con finalità di riqualificazione ambientale del bacino idrografico dei corsi d'acqua.

I contratti di fiume sono definiti come "strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"; essi concorrono alla definizione e alla attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico. La norma non individua i soggetti che partecipano ai contratti di fiume e pertanto, considerato anche che li qualifica come di strumenti di programmazione "negoziata", sembrerebbe permettere la partecipazione a tali contratti anche di privati.

Art. 74 - Espropri, opere di pubblica utilità ed usi civici

L'art. 74 integra il Dpr 327/2001 "Testo Unico Espropri" per regolare il rapporto fra la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità e la gestione e la tutela degli usi civici ossia quei diritti perpetui di godimento di un territorio (terra, boschi, acqua) a fini di sussistenza, spettanti ai membri di una collettività (comune, frazione di comune, associazioni agrarie) su beni appartenenti al demanio o ad un comune o ad un privato.

In particolare all'art. 4 del Dpr 327/2001 viene introdotto il principio in base al quale i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico (nuovo comma 1-bis).

Si chiarisce in questo modo che gli immobili gravati da usi civici – disciplinati a livello nazionale dalla Legge 1766/1927 e dal Regio Decreto 332/1928 e da apposite leggi regionali – possono essere soggetti a procedure espropriative ai sensi del Testo Unico Espropri solo previo mutamento d'uso e per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità che non siano compatibili con l'esercizio dell'uso civico.

Art. 76 - Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico

Il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi miranti al riordino della normativa in materia di inquinamento acustico, è **prorogato da 18 a 24 mesi** a decorrere dal 25 novembre 2014.

Tale delega è prevista dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161/2014, e prevede, tra i criteri e principi del riordino, anche la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di **requisiti acustici passivi degli edifici**.

GREEN ECONOMY: LE MISURE AMBIENTALI

Art. 8 - Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale su attività di scarico a mare di acque e materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione

L'articolo in commento integra gli artt. 104 e 109 del D.Lgs. 152/2006 al fine di stabilire che per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, le **autorizzazioni ambientali** relative alle attività di:

- scarico diretto in mare delle acque derivanti da attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (commi 5 e 7, art. 104, D.lgs. 152/2006);
- immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (comma 2, art. 109, D.lgs. 152/2006);
- movimentazione dei fondali derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (comma 5, art. 109, D.lgs. 152/2006).

sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Art. 17- Criteri di assegnazione di agevolazioni e finanziamenti

E' stabilito che per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie **costituiscono elemento di preferenza**:

- il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit **EMAS**, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;
- il possesso di certificazione **UNI EN ISO 14001** emessa da un organismo di certificazione accreditato;
- il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (**Ecolabel UE**);
- il possesso della certificazione **ISO 50001**, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato.

Art. 23 - Incentivi e accordi di programma per favorire l'acquisto di aggregati riciclati

E' previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, possa stipulare appositi **accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto**, tra l'altro, l'erogazione di **incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati** marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 12620:2013 (Aggregati per calcestruzzo).

Tali accordi possono essere stipulati:

- **con le imprese** che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi;
- con enti pubblici;
- con soggetti pubblici o privati;
- **con le associazioni di categoria**, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
- con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;
- con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

I medesimi accordi di programma possono altresì avere ad oggetto l'erogazione di incentivi per le attività di:

- produzione di beni derivanti da materiali riciclati "post consumo" o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi con priorità per i beni provenienti da rifiuti;
- produzione e preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo;
- produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per cui erano stati concepiti;
- commercializzazione di prodotti realizzati con materiali plastici provenienti dal trattamento di prodotti giunti a fine vita.

Gli incentivi potranno anche essere destinati ai soggetti economici o pubblici che acquistano prodotti derivanti da tutti i suddetti materiali.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dello sviluppo economico dovrà individuare, sempre con decreto, le risorse finanziarie da destinare agli accordi e ai contratti di programma, e fissare le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti.

Si tratta di una disposizione che può presentare interessanti spunti operativi anche per il settore dei materiali da costruzione, nonché per i rifiuti da costruzione e demolizione.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (2 febbraio 2016) un decreto interministeriale dovrà (art. 206 quater) definire il livello degli incentivi e le percentuali minime di materiali post consumo presenti nei beni da essi derivanti.

Inoltre, entro 120 giorni, sempre dalla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 206 quinquies), dovrà essere adottato un regolamento per stabilire i criteri e il livello di

incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi.

Art. 23 - Materiali post consumo per interventi sugli edifici scolastici, pavimentazioni stradali e barriere acustiche

Sempre l'art.23 prevede **azioni premianti** per l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche.

E' stabilito che le **Amministrazioni Pubbliche** debbano prevedere, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'**efficienza energetica delle scuole** e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 (Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari) e dalla norma UNI 11532:2014 (Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati).

Nei bandi di gara devono essere previsti criteri di valutazione delle offerte con **punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo** o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

E' inoltre previsto che nelle gare d'appalto per la realizzazione di **pavimentazioni stradali e barriere acustiche**, le Amministrazioni Pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con **punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo** o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, **il Ministro dell'ambiente**, con uno o più decreti, **definerà**, tra l'altro:

- **l'entità dei punteggi** premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno;
- **i descrittori acustici** da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
- **le percentuali minime** di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

Art. 28 - Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

L'articolo in commento interviene sul DM n.161/2012 – art.1 co. 1, lettera b) – **per escludere dalla definizione di materiali da scavo** “i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)”.

Si ricorda che il DM n.161/2012 detta le condizioni per cui i materiali da scavo sono considerati sottoprodotti e non rifiuti e si applica alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale. Va precisato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 2016 ha approvato in secondo esame preliminare, un DPR in materia di terre e rocce destinato ad assorbire in un testo unico – attuando l'art.8 del DL 133/2014 – tutte le disposizioni attualmente vigenti sulla gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti.

Art. 29 - Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

La norma modifica l'art. 206 bis del D.Lgs. 152/2006 per **trasferire le funzioni dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero dell'Ambiente**. Alle funzioni già previste vengono aggiunte: l'elaborazione di parametri per l'individuazione di costi standard e tariffari equi, l'individuazione di schemi tipo di contratto di servizio tra le Autorità d'ambito e gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti, nonché il rispetto della responsabilità estesa del produttore.

Viene inoltre prevista la possibilità di avvalersi del parere dell'ISPRA.

L'articolo interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti per conferire a Regioni e Province il compito di garantire la fruibilità – anche attraverso la pubblicazione sul sito web – di tutte le informazioni utili per definire lo stato di attuazione dei piani regionali.

Art. 31 - Risarcimento del danno e ripristino ambientale dei Siti di interesse nazionale

La disposizione modifica la disciplina delle **transazioni per il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e il risarcimento del danno ambientale** con l'introduzione nel D.Lgs. 152/2006 dell'art.306 bis.

Viene espressamente abrogato (comma 2 art. 31) l'art.2 del D.L. 208/2008 che resta applicabile solo per gli schemi di contratto già comunicati a Regioni, Province e Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge. La nuova normativa prevede i seguenti passaggi.

- **L'iniziativa** della transazione spetta al soggetto nei cui confronti il Ministero ha avviato le procedure di bonifica o ripristino ambientale del Sin o intrapreso la relativa azione giudiziaria.
- **La proposta** deve individuare: gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa, valutare i tempi necessari, contenere una liquidazione del danno mediante valutazione economica, prevedere un piano di monitoraggio e controllo in caso di pericolo di inquinamento residuo, tener conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati, contenere idonee garanzie finanziarie. In caso di concorso di più soggetti nella determinazione del danno e negli obblighi di bonifica, la proposta può essere formulata, anche solo da alcuni dei responsabili per l'intera obbligazione.
- Il Ministero dell'Ambiente con proprio decreto dichiara la proposta, in possesso delle caratteristiche sopra elencate, ricevibile.

- Nei successivi 30 giorni, se la proposta è stata dichiarata ricevibile, il Ministero convoca una Conferenza di servizi cui partecipano **Regione ed enti locali territorialmente coinvolti**. La Conferenza, acquisito i pareri dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità, si pronuncia entro 180 giorni dalla convocazione approvando, respingendo o modificando la proposta. La deliberazione finale della Conferenza di servizi viene comunicata al proponente che la deve accettare nel termine di 60 giorni. Le determinazioni assunte dalla Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti gli atti decisori comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza.
- Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'Ambiente predispone uno schema di contratto sul quale si acquisisce il parere dell'Avvocatura dello Stato. Lo schema di contratto, che deve essere sottoposto a controllo **preventivo di legittimità della Corte dei Conti**, è adottato con decreto dal Ministero dell'Ambiente.
- In caso di inadempimento, previa diffida ad adempiere entro 30 gg e previa escussione delle garanzie finanziarie, il Ministero può dichiarare risolto il contratto.

Art. 44 - Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti

La norma modifica l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 in materia di ordinanze contingibili e urgenti. Viene stabilito che il potere del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco di emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti che consentano di ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti, debba essere esercitato nel rispetto delle **disposizioni contenute nelle direttive europee**.

Viene inoltre introdotto il termine di **60 giorni** entro cui il Ministero dell'Ambiente, in caso di inattività del Presidente della Giunta, può procedere con diffida ad adempiere e adottare, in via sostitutiva, i necessari provvedimenti.

Art. 46 - Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica

La disposizione abroga l'art. 6 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 ovvero il divieto di smaltire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kj/kg.

Si tratta, per il settore delle costruzioni, delle **guaine bituminose impermeabilizzanti**.

Con tale disposizione si supera il DL n. 210 del 30 dicembre 2015 c.d. "Milleproroghe 2016" (art. 8, comma 3) che aveva prorogato la possibilità di effettuare lo smaltimento in discarica di tali rifiuti sino al 29 febbraio 2016, pertanto il conferimento di questi materiali-rifiuti a discarica è a regime.

Art. 53 - Materiali litoidi

La norma sottopone i materiali litoidi alla normativa sulle attività estrattive sia nel caso che i materiali litoidi siano prodotti come obiettivo primario e che come sottoprodotto dell'attività di estrazione. Le attività estrattive sono oggetto di disciplina a livello regionale.

Art. 56 - Credito d'imposta per la rimozione dell'amianto

Viene riconosciuto un **credito d'imposta, pari al 50%** delle spese sostenute, a favore delle imprese che effettuano, **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016**, interventi di **bonifica dell'amianto sui propri fabbricati e capannoni** (ovvero su beni e strutture produttive).

Il contributo è riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia circa **17 milioni di euro** (5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

Per beneficiare dell'agevolazione gli interventi devono avere un **importo unitario almeno pari a 20.000 euro**.

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene stabilito che il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato.

Viene, altresì, previsto che il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997).

A tal riguardo, viene specificato che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.

Tuttavia, per l'effettiva applicazione del credito d'imposta, è previsto che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Provvedimento (ovvero entro il 2 maggio 2015), **deve essere emanato il decreto attuativo**, contenente:

- modalità e termini per la concessione del credito d'imposta (sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande);
- le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva;
- i casi di revoca e decadenza dal beneficio.

Dopo la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziato, determinerà l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà tali dati all'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato "de minimis" (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria.

Infine, per completezza, si ricorda che il bonus per la rimozione dell'amianto, oltre a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013, si affianca, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, alla detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di bonifica dell'amianto sulle unità immobiliari.

Art. 78 - Modifica dell'art. 5 bis della Legge 28/01/1994, n. 84 in materia di dragaggio

La disposizione interviene sull'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale in due direzioni:

- a) modificando i possibili utilizzi, e le caratteristiche tecniche delle strutture di destinazione con l'aggiunta di un riferimento alle "delle migliori tecniche disponibili" in linea con gli standard di livello europeo;
 - b) stabilendo la possibilità di escludere le aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, se caratterizzate da concentrazioni inquinanti inferiori ai valori di riferimento definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'Ambiente.
-